CONVENZIONE QUADRO PER L'ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE

TRA

Fondazione Lombardia per l'Ambiente (di seguito denominata anche "**Fondazione**"), con sede legale in Milano (MI), Piazza Città di Lombardia n. 1, C.F. 08365380156, in persona del suo legale rappresentante, Presidente Piero Frazzi;

E

Confservizi Cispel Lombardia (di seguito anche Confservizi o "**Parte**") con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q7 - 20089 Rozzano (MI); P.I. 04602330153, in persona del suo legale rappresentante, Presidente Yuri Santagostino;

- di seguito congiuntamente le "Parti";

PREMESSO che

a) la Fondazione – istituita dalla Regione Lombardia, dall'Università degli Studi di Milano, dal Politecnico di Milano e dall'Università di Pavia – è persona giuridica senza scopo di lucro, riconosciuta con D.P.G.R. n. 14/R/86 del 26/8/86, in forza dell'atto costituivo e dello Statuto del 22/5/86 e successiva modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 11/12/20;
b) la Fondazione, ai sensi dell'art. 1, c. 1, l.r. n. 30/06, è un Ente facente parte del Sistema Regionale (SIREG) istituito da Regione Lombardia;
c) ai sensi dell'art. 2 del suo statuto, la Fondazione:
 1. svolge attività di studio, ricerca e formazione sulle problematiche connesse alla tutela dell'ambiente, con specifica considerazione per gli aspetti attinenti alla produzione, all'impiego e allo smaltimento delle sostanze chimiche;
 2. organizza, con particolare riferimento al territorio della Regione Lombardia, l'attività di ricerca scientifica, la raccolta sistematica di dati, informazioni e conoscenze su agenti inquinanti di ogni genere, sulla loro composizione, sulle loro caratteristiche di pericolosità, sui loro effetti sugli organismi umano e animale e sull'ambiente naturale;
 3. svolge studi, ricerche e attività formative con particolare riferimento agli obiettivi delle politiche e dei programmi di Regione Lombardia;
 4. allo scopo di promuovere la formazione nel campo ambientale, può programmare corsi, convegni, seminari e tutte quelle iniziative che si rendessero utili per diffondere una moderna cultura dell'ambiente;
 5. può stipulare con istituzioni universitarie e con altri enti pubblici e privati accordi volti ad acquisire e a scambiare informazioni pertinenti alle proprie finalità;
d) in particolare, – come risulta dal "PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2026-2027" adottato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta del 20 febbraio –, è interesse della Fondazione
 - rafforzare la propria attività scientifica e culturale, orientando sempre di più la propria azione di supporto alla transizione ecologica ad una visione integrata,

rivolta cioè a tutti i soggetti della pubblica amministrazione, a quelli della società civile e del terzo settore, e al settore privato e alle imprese;
- promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile, per il clima e per la biodiversità da attuare secondo una visione integrale che comprenda tutti i livelli di governance, ivi inclusa la pianificazione urbana territoriale, e tutti i settori produttivi;
- sviluppare progetti di ricerca e relazioni a livello nazionale e internazionale per sostenere la Lombardia nella sfida dello sviluppo sostenibile e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità al 2030 e al 2050, con una particolare attenzione alla programmazione europea 2021-2027 e a quella successiva 2028-2034 e in collaborazione con le altre amministrazioni al fine di fornire supporto alle politiche locali;

e) al suo interno la Fondazione ha implementato un'area di ricerca denominata "Area di Ricerca Sviluppo Sostenibile" che in particolare comprende i settori specifici dedicati al Cambiamento Climatico e all'Economia Circolare;

f) Confservizi è l'associazione regionale, senza scopo di lucro, che rappresenta e tutela le imprese e gli enti gestori dei servizi pubblici locali operanti sul territorio lombardo, in particolare nei settori del servizio idrico integrato, dell'igiene urbana e della gestione dei rifiuti, dell'energia elettrica e del gas, del trasporto pubblico locale, delle farmacie comunali e dell'edilizia residenziale pubblica;

g) in particolare, Confservizi svolge attività di rappresentanza istituzionale, coordinamento tecnico-operativo, supporto normativo e regolatorio, formazione e promozione di iniziative di studio e ricerca a favore delle utilities associate, favorendo lo sviluppo di modelli di gestione integrata dei servizi pubblici locali e promuovendo il confronto tra imprese, enti territoriali, istituzioni e stakeholder;

h) rientra, dunque, tra i fini istituzionali perseguiti da Confservizi quello di promuovere la qualità, l'efficienza, la sostenibilità ambientale e l'innovazione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai settori direttamente connessi alla tutela dell'ambiente, alla transizione ecologica, all'economia circolare, alla resilienza climatica dei territori e all'uso efficiente delle risorse naturali ed energetiche;

i) è, quindi, interesse comune della Fondazione e di Confservizi avviare una collaborazione finalizzata alla definizione e attuazione di iniziative congiunte nei campi della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare, della gestione efficiente delle risorse, della decarbonizzazione dei servizi pubblici locali e della diffusione di buone pratiche ambientali presso le utilities e i territori di riferimento, mediante attività di ricerca, analisi, formazione, comunicazione, divulgazione e supporto alle politiche pubbliche. Ciascun ente svolge, secondo le proprie competenze, attività sinergiche che garantiscano l'adempimento di un servizio pubblico strategico nella tutela dell'ambiente;

j) con il presente accordo la Fondazione e Confservizi intendono definire i contenuti generali della collaborazione fra le stesse, in applicazione degli impegni collegati all'esercizio delle rispettive funzioni, demandando l'attuazione della collaborazione medesima alla successiva sottoscrizione di specifici accordi operativi, nei quali saranno puntualmente individuate e declinate le attività/responsabilità da ciascuna delle parti assunte nonché le risorse dalle stesse destinate a tali attività;

k) in particolare, tali attività alle quali le Parti intendono collaborare riguardano indicativamente le seguenti principali linee di azione:

1. promuovere forme di patrocinio e supporto reciproco alle rispettive iniziative (eventi, studi, pubblicazioni, progetti), favorendone la diffusione e il coinvolgimento degli stakeholder;
2. contribuire alla definizione degli indirizzi strategici e scientifici delle attività della Fondazione sui temi rilevanti per le utilities, anche attraverso momenti di confronto e gruppi di lavoro dedicati;
3. sviluppare e candidare progetti congiunti a livello regionale, nazionale ed europeo, con particolare riferimento ai temi della sostenibilità ambientale, dell'economia circolare e della transizione energetica;
4. attivare e facilitare tavoli di lavoro e confronto tra utilities, istituzioni, enti territoriali e mondo della ricerca, sui temi della sostenibilità, dei cambiamenti climatici e dell'adattamento;
5. favorire la condivisione di dati, esperienze e buone pratiche, nel rispetto delle normative vigenti, per supportare attività di analisi, ricerca e pianificazione;
6. progettare e realizzare attività formative e di aggiornamento (workshop, seminari, percorsi formativi) rivolte a utilities, enti locali e altri soggetti interessati;
7. collaborare alla redazione e diffusione di studi, report e linee guida, utili a supportare lo sviluppo sostenibile dei servizi pubblici locali;
8. fornire contributi tecnico-operativi a supporto delle politiche pubbliche regionali e locali, anche attraverso analisi e attività di approfondimento;
9. promuovere progetti pilota e iniziative sperimentali sul territorio, anche con il coinvolgimento delle utilities associate;
10. sviluppare attività di comunicazione e divulgazione sui temi della sostenibilità ambientale e della transizione ecologica.

Le Parti si impegnano a definire di volta in volta le modalità operative delle singole iniziative.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati al presente accordo quadro di collaborazione (di seguito anche solo "**Accordo**") ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Oggetto dell'accordo e attività

1. Fondazione e Confservizi (d'ora in avanti congiuntamente le "**Parti**" e singolarmente anche la "**Parte**") riconoscono, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, l'interesse comune a favorire la promozione di progetti, azioni ed iniziative per la sostenibilità, per la mitigazione e l'adattamento agli impatti del cambiamento climatico e per l'economia circolare delle aziende che operano a livello locale nei settori di pubblica utilità.

2. In particolare la collaborazione si svolgerà in questi precisi ambiti:

- ricerca di opportunità di cofinanziamento a livello regionale, nazionale ed internazionale per l'implementazione di progetti ed iniziative volti a promuovere la sostenibilità, l'azione climatica e la circolarità delle risorse territoriali delle imprese dei settori di pubblica utilità;

- supporto allo sviluppo di contributi specifici alla pianificazione regionale di settore e intersettoriale negli ambiti oggetto dell'accordo volti a valorizzare gli esiti di attività e iniziative delle aziende di pubblica utilità;

- condivisione della conoscenza scientifica sui temi della sostenibilità, dell'azione climatica e della circolarità delle risorse delle aziende di pubblica utilità.

Art. 3 – Durata

1. Il presente Accordo ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà validità tra le Parti fino al 31 dicembre 2028.
2. Il termine di cui al comma 1 potrà essere oggetto di proroga, previo accordo scritto tra le Parti e sulla base di adeguate motivazioni, per il tempo strettamente necessario al perseguimento dell'interesse comune di cui all'art. 2 e comunque fino alla completa esecuzione delle attività contemplate dagli accordi operativi sottoscritti in esecuzione del presente Accordo

Art. 4 – Risorse

1. Per la realizzazione delle finalità del presente Accordo e il perseguimento dell'interesse comune allo stesso sotteso, le Parti si impegnano congiuntamente alla realizzazione delle attività individuate nell'art. 2, mettendo ciascuna a disposizione le risorse che, di comune accordo, saranno reputate necessarie.
2. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale, di dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Accordo presso le rispettive sedi e/o nei luoghi interessati dalle attività.

Art. 5 – Referenti

1. Sono individuati quali responsabili dell'attuazione del presente Accordo e, in particolare, del coordinamento delle attività di competenza nonché della verifica dei risultati delle relative azioni:
 - per Fondazione: Dr. Stefano Clerici, Direttore;
 - per Confservizi: Dr. Giuseppe Viola, Direttore;
2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione all'altra con le modalità stabilite all'art. 11 del presente Accordo.
3. I responsabili si terranno costantemente aggiornati in merito allo stato di avanzamento delle attività svolte da ciascuna Parte in fase di esecuzione dell'Accordo.

Articolo 6 – Proprietà intellettuale e industriale e Patto di riservatezza

1. Tutti i risultati, parziali e/o finali, direttamente o indirettamente derivanti dall'esecuzione del presente Accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.
2. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti al presente Accordo, anche successivamente alla cessazione dello stesso, e salvo diverso accordo scritto fra le Parti medesime, i risultati di cui al comma 1 nonché le informazioni e/o i dati ricevuti nell'ambito dell'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 7 – Trattamento dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui venissero a conoscenza nell'ambito dell'Accordo in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali/Comitato Europeo per la protezione dei dati.
 Le Parti procederanno, ciascuna nell'ambito delle proprie attività ed in riferimento alle operazioni di trattamento dei dati personali dalle medesime disposte e ai soli dati che costituiscono dati personali ai sensi della normativa in vigore ed applicabile, ad ottemperare agli obblighi di Legge previsti, Le Parti si danno atto di riconoscersi quali autonomi titolari del trattamento per i dati personali che vicendevolmente competono e di operare in ottemperanza alla normativa in vigore ed applicabile al trattamento dei dati personali sulla base del contenuto del presente accordo

Art. 8 – Modifiche dell'Accordo

1. Qualsiasi modifica le Parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 – Diritto di recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo previa comunicazione scritta, secondo le modalità stabilite all'art. 11 che segue, da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari.
2. In caso di recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza del presente Accordo, la Fondazione e Confservizi si impegnano, ora per allora, a regolamentare la diffusione dei risultati delle attività concluse e, eventualmente, a garantire la conclusione di quelle già avviate.

Art. 11 – Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni di cui al presente Accordo verranno effettuate dalle Parti a mezzo *pec* agli indirizzi di seguito indicati:
 - per la Fondazione: fla@pec.regione.lombardia.it;
 - per Confservizi: confservizilombardia@legailmail.it

Art. 12 – Modello Organizzativo, Codice etico e obblighi di trasparenza

1. La Fondazione comunica a Confservizi di aver adottato un Modello Organizzativo e un Codice Etico - quest'ultimo disponibile per la consultazione sul sito ufficiale della Fondazione (www.flanet.org) nella sezione "*Amministrazione Trasparente – Atti di carattere normativo*" ai sensi del d.lgs. n. 231/01.
2. Confservizi comunica alla Fondazione di aver adottato un **Codice Etico**, disponibile per la consultazione sul proprio sito istituzionale nella sezione *"Trasparenza"* del proprio sito web (www.confservizilombardia.it) .

3. Ciascuna Parte dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare, per quanto di propria competenza e in quanto applicabili all'esecuzione del presente Accordo, i principi e le prescrizioni contenuti nei rispettivi documenti di cui ai commi precedenti.
4. Confservizi dichiara, inoltre, di conoscere il d.lgs. n. 231/01 e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in esso contenute.
5. Le Parti si impegnano a segnalare tempestivamente ai rispettivi uffici competenti eventuali violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice Etico e/o comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/01.
6. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono le Parti hanno facoltà di risolvere il presente Accordo.
7. In adempimento di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ("*decreto Trasparenza*"), la Fondazione e Confservizi pubblicheranno nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" dei rispettivi siti *web* (www.flanet.org- www.confservizilombardia.it) i dati relativi alla collaborazione posta in essere con il presente Accordo.

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si applicano le norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Art. 14 – Definizione delle controversie

1. Fondazione e Confservizi si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente Accordo.
2. A tale scopo, qualora una Parte abbia pretese da far valere comunicherà, nelle modalità di cui all'art. 11, la propria domanda all'altra Parte, che provvederà su di essa nel termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni solari dal ricevimento della stessa.
3. Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della Parte investita della questione motivare e comunicare, prima della scadenza del termine di cui al comma 2, la definizione di un nuovo termine entro cui adottare le proprie determinazioni, in ogni caso non superiore a 90 (novanta) giorni solari.
4. Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole entro il termine previsto, la controversia sarà demandata all'autorità giudiziaria con competenza esclusiva del Foro di Milano.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti,

Per Fondazione Lombardia per l'Ambiente

(Il Presidente Dr. Piero Frazzi)

Per Confservizi Cispel Lombardia

(Il Presidente Dr. Yuri Santagostino)